

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 26/2020

Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE DI ECCEDENZA DI PERSONALE E DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023".

Il giorno 9 del mese di Novembre dell'anno duemilaventi, la sottoscritta Dott.ssa Rachele Capristo - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 03/2020 del 02 marzo 2020 per il triennio decorrente dal 02 marzo 2020 al 01 marzo 2023, esprime il proprio parere (ex art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448) sulla proposta di *"Approvazione della ricognizione di eccedenza di personale e del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023"*.

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto: *"Approvazione della ricognizione di eccedenza di personale e del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023"*;

VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che: *"Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale"*;
- l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge 183/2011, il quale stabilisce che: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*;
- l'art. 14-bis, comma 1, lett. b) del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 che ha introdotto a decorrere dal 30.03.2019 il comma 5-sexies all'art. 3 del D.L. n. 90 del 2014 disponendo che *"Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;
- l'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che ha previsto il superamento delle norme

relative le capacità assunzionali a decorrere dall'entrata in vigore di un apposito DPCM che dovrà attuare le disposizioni già previste nel D.L.;

- il D.M. 17 marzo 2020, – “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla G.U. 27/4/2020 n. 108 ed emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 4, D.L. n. 34/2019;

RICHIAMATE:

Le motivazioni indicate, nell'approvazione della ricognizione di eccedenza del personale e del Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 **nell'allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;**

PRESO ATTO:

che il Comune di Trezzo sull'Adda ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio e i vincoli di finanza pubblica 2019;

che il Comune di Trezzo ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006;

Il Revisore unico dei Conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in relazione all'approvazione della delibera di “*Approvazione della ricognizione di eccedenza di personale e del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023*”;

Milano, 9 Novembre 2020

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Rachele Capristo

